

Fallimento, Concordato, Accordi

Parlare di crisi d'impresa e in generale della difficoltà di gestire l'indebitamento è comprensibilmente considerato scomodo. Scatta un naturale meccanismo di autodifesa che va però superato al fine di conoscere gli strumenti disponibili e decidere come comportarsi nel modo più appropriato.

Questo è il primo una serie di articoli dedicati alla Crisi di Impresa scritti da Giovanni Casartelli, Dottore Commercialista, Socio dello Studio Tettamanti

La prima norma di riferimento è la Legge fallimentare del 1942 (RD 267/42), espressione dei valori che permeavano il diritto negli anni della sua formazione, e imperniata su criteri di grandissimo rigore.

Nell'Italia di quegli anni e nel mondo di allora era convinzione che il fallimento fosse un fatto gravissimo — quasi sempre colpevole per l'imprenditore accusato di essere incapace di tenere l'azienda su binari di normalità — soprattutto per i danni che un'azienda fallita avrebbe potuto causare a tutti i propri interlocutori, esterni e interni, a partire dai fornitori che non avrebbero potuto incassare il profitto del lavoro svolto.

A questo si univa il generale senso di sfiducia che il fallimento avrebbe generato; il mondo dell'economia è infatti fondato sulla fiducia e sul credito: l'impossibilità di riconoscere credibilità agli operatori che si hanno di fronte inevitabilmente condizionava e limitava la possibilità di fare business.

La legge fallimentare è stata aggiornata secondo l'evoluzione dei valori nel tempo; il diritto non resta immutato e stabile ma si modifica con le convinzioni sociali e culturali; più volte sono stati ammorbiditi gli istituti, in altri casi sono state introdotte nuove previsioni.

Alternative e obiettivi

La legge fallimentare si occupa di definire la fase terminale della vita di un'azienda attraverso due strade principali:

- Il Fallimento;
- Una procedura concorsuale rappresentata dal Concordato preventivo.

Più recentemente nella stessa legge hanno trovato spazio due strumenti — non propriamente procedure concorsuali — orientati a garantire la prosecuzione dell'azienda e quindi una più celere risoluzione dell'eccesso di indebitamento:

- Il Piano Attestato di risanamento;
- L'Accordo di ristrutturazione dei debiti.

A latere esiste poi l'istituto dell'**Amministrazione controllata**, disciplinato da una Legge dedicata e rivolto ad aziende che abbiano almeno 250 dipendenti e che per la ritenuta rilevanza per l'economia dell'intero Paese sono parse meritevoli oltretutto di una tutela attraverso la cura del **Tribunale** anche della gestione da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**.

Il nuovo Codice della crisi e dell'impresa — ancora non entrato in vigore — innova tutti questi istituti.

Fallimento

Già il termine "fallimento" rende chiaro che ci si trova di fronte alla definitiva cessazione di un'impresa, ancorché in pochi casi ciò possa permettere la salvaguardia e la continuazione di parti dell'azienda prima esercitata.

Il fallimento può essere presentato — oltretutto dai creditori — anche dall'imprenditore medesimo con il cosiddetto **Fallimento in proprio**, essendo peraltro obbligo dell'imprenditore quello di cessare l'attività quando essa dovesse mostrarsi non più in grado di essere proseguita senza creare ulteriori danni ai propri creditori a fronte della possibile generazione di nuove perdite. È comprensibile come questo passaggio si riveli per l'imprenditore quasi un atto contro natura, essendo egli un soggetto creativo, e in modo particolare quando l'imprenditore in difficoltà è anche il fondatore dell'impresa.

Concordato preventivo

Al fine di cercare di consentire all'imprenditore una più facile gestione della crisi, per offrire migliori condizioni di tutela ai creditori dell'azienda, nonché per valutare la possibilità di mantenere in esistenza una parte — piccola o grande — dell'azienda in crisi, esiste il Concordato preventivo.

Questo istituto — diversamente normato nel corso degli anni — è orientato a ricercare una soluzione che richiede l'appro-

vazione di una maggioranza dei creditori su una proposta di pagamento parziale dei crediti, generalmente molto ridotto, e sempre sotto la vigilanza del Tribunale.

Il Concordato preventivo può essere per crisi o per insolvenza; quest'ultimo generalmente porta alla liquidazione dell'azienda, mentre il Concordato per crisi è una procedura orientata alla continuità aziendale.

Esso può essere in continuità indiretta (con intervento di terzi) o diretta quando la medesima azienda prosegue l'attività sotto la vigilanza degli organi del Tribunale: dopo aver formulato una proposta di Piano di durata pluriennale per tornare alla continuità della gestione, anche mediante la dismissione di beni ritenuti non più strategici, e talvolta con l'immissione di finanza esterna.

Dal punto di vista della soddisfazione dei creditori — spesso limitata al 10% degli importi attesi — il Concordato preventivo si avvicina molto frequentemente agli esiti del fallimento, al punto che viene colloquialmente anche chiamato "fallimento mancato".

Il Concordato preventivo può però presupporre la continuità dell'azienda o di una sua parte, consentendo benefici tra cui:

- Il mantenimento di posti di lavoro, con un effetto moltiplicativo anche per il benessere della collettività;
- La generazione di nuova liquidità destinata ai creditori;
- La possibilità per i fornitori di proseguire i rapporti commerciali con l'azienda.

Valore del Concordato preventivo

Appare già chiaro come una gestione consapevole della crisi di impresa, cogliendo le opportunità messe a disposizione dal Legislatore, si rivela uno strumento di grande valore ben oltre gli effetti che può avere sui creditori dell'azienda.

Quindi anche se incorrendo in un **Concordato preventivo** richiesto da un cliente-debitore ci si dovrà attendere un immediato e rilevante danno in termini economici,

patrimoniali e finanziari, è fondamentale comprendere se e come questo evento influirà sulla continuità della propria azienda.

Anche in caso di Fallimento si può assistere alla possibile continuazione dell'azienda, ma in questo caso la soddisfazione dei creditori sarà certamente minore.

Piano Attestato di risanamento

Il Piano Attestato di risanamento di cui all'articolo 67 della Legge fallimentare è nato come strumento di tutela di alcuni operatori e un'azienda in situazione di crisi nel compimento di specifiche operazioni di gestione-finanziamento.

L'obiettivo è quello di evitare che all'azienda in crisi possa venire precluso tentare una risoluzione a causa dei rischi di natura giuridica e in primo luogo di revocatoria (quindi di annullamento degli effetti delle operazioni effettuate in quei particolari momenti).

L'obiettivo di questo strumento è cercare di puntellare una situazione di crisi aziendale offrendo concreti strumenti per risolverla.

In dettaglio il piano "Art. 67" è una mini-procedura volta a siglare accordi con i creditori, in particolare con dei finanziatori per garantire nuove risorse.

Accordo di Ristrutturazione dei debiti

Lo strumento di cui all'art. 182 bis della Legge fallimentare è un Accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali come forma di avvicinamento al Concordato preventivo, con la differenza di attivare una procedura che pur sotto il controllo del Tribunale è molto meno invasiva anche in termini di rilevanza sociale per l'imprenditore.

Questo accordo deve coinvolgere una maggioranza qualificata di creditori: attualmente il 60 per cento.

Queste due mini-procedure prevedono per l'impresa in crisi norme che disciplinano in modo tendenzialmente agevolativo gli aspetti tributari.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it